

6.13 SRA17 – ACA17 – IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

Sezione 1 SRA17 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, e pertanto concorre alla loro valorizzazione..
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA17 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E. 2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale.				

Sezione 3

SRA17 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori" prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica con quella di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.). Tale presenza è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate ai danni da predazione. Pertanto è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali.

L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica per il pascolamento, il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, contrastando il progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

L'abbandono dei pascoli provoca la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi, con conseguente contrazione degli spazi pascolivi aperti, scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche ad essi legate, perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento viene assicurata la conservazione delle biodiversità floristica e con essa il tipico paesaggio. Inoltre, molte specie animali sono danneggiate dalla ricolonizzazione forestale, sia a causa della minor disponibilità di cibo solitamente associata ai terreni abbandonati rispetto a quelli coltivati in modo estensivo, sia a causa della contrazione dei loro habitat, qualora questi siano costituiti da praterie aperte. Molte popolazioni ornitiche, in particolare, sono minacciate dalla riduzione di spazi aperti rurali e dall'avanzamento del bosco.

Allevare al pascolo, in condizioni di sicurezza che limitano l'interferenza dei grandi carnivori sulle specie allevate, garantisce inoltre il manifestarsi delle corrette dinamiche etologiche della mandria allevata essenziali per il benessere la salute e la fertilità degli animali allevati.

Si ritiene pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l'impatto sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni.**

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA17 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA17 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg (UE) 126 del 7 dicembre 2021

Sezione 5
SRA17 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Allevatori, singoli o associati di Bovini, Equidi, Ovini o Caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

Sezione 6
SRA17 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

CR02 – possedere un codice allevamento attivo in BDN;

CR03 – possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento;

CR04 – la superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro;

CR05 – i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la guardiania: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei;

CR06 – disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;

CR07 – effettuare un periodo di pascolamento/ di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno;

SRA17 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;

I02 – Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali;

I03 – Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili antilupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantirne una migliore gestione;

I04 – Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.

I05 – Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.

SRA17 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

O03 – Requisito minimo in materia di benessere animale.

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Sezione 7

SRA17 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 – Allevamenti in aree con pregresse predazioni da grandi carnivori;

P02 – Principi di priorità in funzione della specie/razza allevata: priorità agli allevamenti di ovicaprini;

P03 – Allevamenti montani, considerato il fatto che in alpe le predazioni avvengono con maggiore frequenza;

Sezione 8
SRA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti.

Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell'intervento. Gli importi dei pagamenti potranno essere diversificati in base alla tipologia di allevamento: pascolo in alpeggio, pascolo stanziale e misto tra i due. Il livello dei pagamenti dipende pertanto da questi fattori e dall'applicazione dell'impegno facoltativo (I04).

Tipologia Allevamento	Pagamento annuale
Pascolamento stanziale	50 euro/ha
Pascolamento misto	60 euro/ ha
Pascolamento alpeggio	80 euro/ha

Si applica la degressività:

- fino a 100 ettari: 100%,
- da 101 a 200 ettari: 70%,
- oltre 200 ettari: 40%.

Al fine di non sovracompensare i maggiori costi, può essere pagato al massimo 1 ettaro per UBA al pascolo.

Sezione 9
SRA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA17 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA08.

Demarcazione

L'intervento SRA17 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Sezione 10
SRA17 - Aiuti di Stato

Non pertinente.